



IVA – RECEPIMENTO DIRETTIVE CE – IMPORTANTI NOVITÀ

E' in corso di approvazione da parte del Governo un decreto legislativo volto al recepimento di 3 direttive comunitarie (n. 2008/8/CE – n. 2008/9/CE – n. 2008/117/CE) **che comportano importanti novità in materia di IVA, ed entreranno in vigore dal 01/01/2010:**

- nuovi criteri in materia di **territorialità delle prestazioni di servizio;**
- **nuova procedura di rimborso iva ai soggetti passivi in altro Stato membro** della comunità europea;
- lotta alle frodi fiscali in materia iva connesse alle operazioni comunitarie.

Viene rivisto l'art. 7 del DPR 633/72 che regola la territorialità delle operazioni: sostanzialmente invariata la disciplina relativa alle cessioni di beni, ora regolamentate dal nuovo art. 7-bis, la novità riguarda la territorialità delle prestazioni di servizio, ora regolamentate dal nuovo art. 7 – ter, comma 1: **"Le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia e quando sono rese a soggetti "privati" da soggetti passivi stabiliti in Italia", quindi la discriminante generale sarà rappresentata dal destinatario della prestazione di servizio..**

Attualmente e fino al 31/12/2009 la regola generale prevede che le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il prestatore/fornitore ha ivi il domicilio o la sede. A tale regola generale sono però affiancate alcune deroghe per particolari tipologie di prestazioni (vedere in particolare il comma 4 dell'articolo 7 del DPR 633/72.

A partire dal 01 gennaio 2010 si avrà invece un doppio binario di imposizione:

- se l'operazione avviene **tra soggetti passivi IVA**, la prestazione è **tassata in riferimento al territorio dello Stato del committente/cliente, attraverso l'applicazione del meccanismo del "reverse charge"**;
- se la prestazione è resa a favore di **un soggetto privato**, la prestazione è **tassata in riferimento al territorio dello Stato del prestatore/fornitore.**

ATTENZIONE!!

Caso 1 - ITA presta servizio a UE (soggetto passivo!)

Le prestazioni di servizio rese a soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, non soggette ad imposta in Italia, andranno comunque fatturate indicando che si tratta di operazioni non soggette.

Caso 2 – Soggetto passivo UE presta servizio ad ITA (soggetto passivo)

I soggetti passivi Italia che ricevono "servizi" da soggetti passivi non residenti UE, **dovranno applicare sempre il meccanismo della inversione contabile anche se il fornitore è identificato o ha nominato un rappresentante fiscale in Italia!.**

Sono considerati "soggetti passivi" i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4 DPR 633/72 anche quando agiscono al di fuori dell'attività commerciali/agricole, nonché enti, associazioni e organizzazioni non soggetti passivi identificati ai fini IVA.

I prestatori dei servizi dovranno quindi informarsi adeguatamente sul committente per saper se si tratta di soggetto passivo, effettuando le opportune verifiche in riferimento al numero di partita IVA, nonché tenere conto della destinazione del servizio ossia se riferito ad un utilizzo professionale o personale dell'imprenditore. In tal caso sarebbe auspicabile farsi rilasciare una dichiarazione dal cliente.

DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI

Vi sono specifiche deroghe al principio generale sopra esposto con riferimento a particolari operazioni di prestazioni di servizi:

1) art. 7 quater

- prestazioni relative a beni immobili, imponibili in Italia quando l'immobile è situato sul territorio italiano;
- trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa sul territorio dello Stato;
- ristorazione e catering, quando sono materialmente eseguite in Italia;

RIPRODUZIONE VIETATA



- locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine (minore di 30gg.), di mezzi di trasporto, quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione in Italia e utilizzati nel territorio della UE e quando sono messi a disposizione al di fuori del territorio della UE e utilizzati nel territorio italiano;

2) *art. 7 quinquies:*

- prestazioni relative a servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili si considerano effettuate in Italia quando le stesse sono ivi eseguite materialmente;

3) *art. 7 sexies: taluni servizi resi a soggetti "privati":*

- intermediazioni in nome e per conto del cliente, sono rilevanti in Italia quando le operazioni oggetto dell'intermediazione sono effettuate nel territorio dello Stato;

- trasporto di beni diversi dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

- trasporto intracomunitario, quando ha inizio nel territorio dello Stato;

- lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali, quando sono eseguite materialmente nello Stato;

- locazione anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto a lungo termine (maggiore di 30 gg.), imponibili in Italia quando sono rese da prestatori ivi stabiliti e sempre che siano utilizzate nel territorio della UE oppure se rese da soggetti esteri e utilizzate nel territorio dello Stato;

- prestazioni rese tramite mezzi elettronici da soggetti esteri, imponibili in Italia quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato;

- telecomunicazioni e teleradiodiffusione imponibili se rese da prestatori residenti nel territorio dello Stato, a committenti UE e utilizzate nel territorio della UE;

4) *art. 7 septies: non si considerano effettuate in Italia le seguenti prestazioni rese a soggetti "privati" extra UE:*

- prestazioni di cui all'art.3, c.2 n. 2, DPR 633/72 (cessioni, concessioni relative ai diritti d'autore, relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, marchi, ecc.);

- prestazioni pubblicitarie;

- prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale;

- elaborazione e fornitura di dati e simili;

- operazioni bancarie, finanziarie, assicurative;

- messa a disposizione di personale;

- contratti di locazione anche finanziaria di beni mobili non mezzi di trasporto;

- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica

- servizi di telecomunicazioni;

- servizi prestati per via elettronica.

Vengono abrogati i commi 4-bis,5,6,7, e 9 dell'art. 40 del DL 331/93 che regolamentano i cosiddetti servizi intracomunitari regolati ora dalle nuove disposizioni.

IMPORTANTE!

Le operazioni di lavorazioni, trasformazioni e riparazioni, di trasporto e relative intermediazioni nonché prestazioni accessorie, effettuate nei confronti di soggetti non residenti, dall'anno 2010 non contribuiranno più all'attribuzione dello status di esportatore abituale in quanto saranno considerati "fuori campo IVA" per mancanza del requisito territoriale e dunque non consentono di creare "plafond".

RIMBORSO AI NON RESIDENTI

Nuove modalità anche per i rimborsi dell'Iva sia per i soggetti residenti che richiedono il rimborso dell'iva assolta in un altro paese Ue sia per i soggetti Ue per il rimborso dell'Iva in Italia. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata per via telematica alla **competente autorità dello Stato in cui l'interessato ha la sede/residenza**. Sostanzialmente invariate le modalità di richiesta di rimborso in Italia a soggetti extra UE

MODELLI INTRASTAT

Dal 01 gennaio 2010 dovranno essere riepilogate nei modelli INTRASTAT anche le prestazioni di servizio rese e ricevute da soggetti comunitari. Sempre dal 01 gennaio 2010 la presentazione dei modelli INTRASTAT potrà avvenire solo per via telematica (per altro è

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

2/8



possibile delegare tale adempimento allo Studio in quanto intermediario abilitato).

In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi con le modalità e i termini per la presentazione degli elenchi INTRASTAT (che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs.), l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcune anticipazioni in merito alle novità in esame.

E' prevista infatti l'introduzione delle seguenti Sezioni agli attuali modd.INTRA:

Modello INTRA – 1 Quater	⇒	Elenco servizi resi nell'ambito UE
Modello INTRA – 2 Quater	⇒	Elenco servizi ricevuti nell'ambito UE

In particolare dalle bozze disponibili delle citate Sezioni si desume che le informazioni richieste con riferimento ai servizi resi/ricevuti saranno le seguenti:

- Codice ISO e codice IVA rispettivamente dell'acquirente e del fornitore;
- Ammontare dell'operazione in Euro;
- Ammontare dell'operazione in valuta (solo per i servizi ricevuti);
- **Numero e data delle fattura emessa/ricevuta;**
- **Codice servizio;**
- **Modalità di erogazione;**
- **Modalità di incasso;**
- **Paese di pagamento.**

Cambieranno inoltre per gli elenchi riferiti al 2010 (e non anche per gli INTRASTAT riferiti al 2009 trasmessi nel 2010) sia la periodicità che i termini di presentazione degli elenchi INTRASTAT, riportiamo di seguito una tabella riepilogativa:

Periodicità			Termine di presentazione
TRIMESTRALE	⇒	Per i soggetti che non hanno superato negli ultimi 4 trimestri il limite di € 50.000	Entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre di riferimento
MENSILE	⇒	Altri soggetti	Entro il giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento

Il **cambio di periodicità** avverrà qualora la soglia sia superata nel corso del trimestre; in tal caso verrà presentato un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dell'inizio del trimestre.

Si segnala che non è dunque più prevista la periodicità annuale.

ICI – VERSAMENTO DEL SALDO 2009

I soggetti che detengono a titolo di proprietà, usufrutto, uso, diritto di abitazione, superficie o enfiteusi oppure in qualità di locatari nei contratti di leasing, fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli sul territorio dello stato sono tenuti al versamento dell'ICI dovuta per il 2009, in due rate la prima pari al 50% dell'imposta dovuta entro il 16/06, il saldo pari sempre al 50% dell'imposta dovuta **scade il 16 dicembre**.

Il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso. Le variazioni intervenute ai regolamenti ICI comunali dopo il versamento della prima rata dovranno essere tenute in considerazione per il calcolo del saldo.

E' prevista l'esenzione ICI per l'abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8, o A9. Sono esclusi i fabbricati rurali.

La base imponibile viene calcolata sulla base della rendita catastale rivalutata per i fabbricati, sul reddito dominicale per i terreni e sul valore venale per le aree fabbricabili, moltiplicati per opportuni coefficienti diversi a seconda della categoria catastale di appartenenza. Per gli immobili di categoria D di proprietà di imprese privi di rendita catastale la base imponibile è rappresentata dal costo di acquisto aumentato delle spese incrementative moltiplicato per coefficienti stabiliti con Decreto Ministeriale.

Si ricorda che se un contribuente acquisisce o cede un immobile in corso d'anno l'imposta va ragguagliata ai mesi di possesso. Si prega quindi di comunicare in tempo eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno 2009 per il calcolo

RIPRODUZIONE VIETATA



dell'importo dovuto a saldo.

LIBRO INVENTARI – NUOVA SCADENZA

Entro 3 mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, (**quindi entro il 30 DICEMBRE 2009**), le imprese individuali, società di persone e società di capitali in contabilità ordinaria dovranno provvedere all'aggiornamento del LIBRO INVENTARI.

A norma dell'art. 2217 del Codice Civile il libro inventari deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa. Per le società di capitali deve essere riportato lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico nonché la Nota integrativa.

Deve essere numerato progressivamente, non è soggetto né a bollatura né a vidimazione iniziale. Dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62 ogni 100 pagine stampata, per le società di capitali, due marche da bollo da € 14,62 ogni 100 pagine stampate, per le altre imprese.

Sempre entro il termine di 3 mesi il libro inventari deve essere sottoscritto dall'imprenditore o dal legale rappresentante.

TREMONTI - TER

Come già comunicatoVi con la nostra circolare informativa del mese di settembre 2009 il D.L. n° 78/2009 (la c.d. Manovra d'estate 2009) ha previsto la detassazione del 50% degli utili reinvestiti dalle imprese per investimenti effettuati negli acquisti di determinati macchinari e apparecchiature.

Con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha ora chiarito alcuni aspetti relativi all'applicazione della detassazione degli investimenti in macchinari ("Tremonti-Ter") introdotta dal DL n. 78.

La Tremonti-Ter stabilisce che per i titolari di **reddito di impresa** residenti nel territorio dello Stato (esclusi i titolari di reddito di lavoro autonomo) è prevista una agevolazione nella misura del 50% del costo dell'investimento effettuato dal 01/07/2009 al 31/12/2009 (per i redditi 2009) e dal 01/01/2010 al 30/06/2010 (per i redditi 2010) in **nuovi** macchinari e apparecchiature comprese nella **divisione n. 28 della Tabella Ateco 2007**.

L'Agenzia delle Entrate con la richiamata circolare chiarisce che

- l'agevolazione è usufruibile dai soggetti interessati indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza, dalle dimensioni o dalla natura giuridica;

- anche le imprese di nuova costituzione possono fruire dell'agevolazione;

- riguarda anche i beni non strumentali a esclusione dei soli beni merce;

- il riferimento alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 è per individuare i beni agevolabili; sono considerati agevolabili anche i beni che costituiscono "parti" di impianti e strutture già esistenti non rientranti nella citata tabella, nonché sono agevolabili anche quei beni non ricompresi nella tabella ma che costituiscono dotazione essenziale per il funzionamento dei macchinari agevolabili (tipo computer o software);

- non è condizionata alla entrata in funzione del bene;

- possono riguardare anche beni realizzati in appalto, realizzati in economia (importo dei costi sostenuti nel periodo considerato applicando il criterio di competenza) e per i beni in leasing (si prende come importo di riferimento il costo sostenuto dal concedente); **il riscatto del bene in leasing non è considerato un investimento**.

Il contribuente ha l'onere di documentare i costi sostenuti per l'investimento agevolato.

La fruizione dell'agevolazione avverrà in sede di dichiarazione dei redditi attraverso la rilevazione di una variazione in diminuzione pari al 50% degli investimenti realizzati, rilevante solo ai fini IRPEF e IRES (non rileva ai fini IRAP).

LA CONTABILIZZAZIONE DELL'ACCONTO E DEL SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di TFR maturate in ciascun anno è dovuta nella misura dell'11% e deve essere versata all'Erario in due quote: un **acconto entro il 16.12** di ogni anno, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente (metodo storico) ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell'anno per il quale l'acconto è dovuto (metodo previsionale), e il **saldo entro il 16.02** dell'anno successivo.

Il soggetto passivo d'imposta è il dipendente pertanto l'imposta pagata dal sostituto d'imposta deve essere imputata a riduzione del fondo TFR. Qualora non vi sia il sostituto d'imposta, l'imposta è versata direttamente dal soggetto passivo

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

4/8



in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato percepito il TFR (anche a titolo di acconto o anticipazione). La rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all'accantonamento maturato presso l'azienda, sia a quello maturato presso il Fondo di tesoreria INPS, per il quale sarà possibile utilizzare il credito in compensazione nel modello DM10. L'acconto dell'imposta deve essere versato con il codice tributo 1712 mentre il saldo deve essere versato con il codice tributo 1713.

LA CONTABILIZZAZIONE DELL'ACCONTO AL 16.12

Supponendo un acconto dovuto di €. 500,00

Le scritture contabili da rilevare saranno le seguenti:

Rilevazione debito

1) Crediti V/Dipendenti imposta sostitutiva TFR a Erario c/imposta sostitutiva TFR €.500,00

Pagamento acconto con F24

2) Erario c/imposta sostitutiva TFR a Banca C/C €.500,00

LA CONTABILIZZAZIONE DEL TFR DI COMPETENZA E DEL SALDO AL 31.12

Ipotizzando un accantonamento TFR, al lordo della quota di rivalutazione, di €.30.000,00 e un saldo imposta sostitutiva di €. 200,00

Rilevazione saldo imposta sostitutiva

1) Crediti V/Dipendenti imposta sostitutiva TFR a Erario c/imposta sostitutiva TFR €. 200,00

Rilevazione accantonamento TFR

2) Accantonamento TFR a Diversi €.30.000,00
Crediti v/Dipendenti imp. sost. TFR € . 700,00
Fondo TFR €.29.300,00

PAGAMENTO DEL SALDO AL 16.02

1) Erario c/imposta sostitutiva TFR a Banca C/C €.200,00

ACCONTO IVA

Tutti i soggetti titolari di partita IVA devono entro il 27.12 (28.12.2009 perché il 27 cade di domenica) di ogni anno provvedere al versamento dell'acconto IVA.

Non sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA:

- che hanno iniziato l'attività nel corso del 2009;
- coloro che hanno cessato l'attività entro il 30.11.2009 se contribuenti mensili o entro il 30.09.2009 se contribuenti trimestrali;
- che nell'ultimo periodo dell'anno precedente (dicembre per i mensili, quarto trimestre per i trimestrali) presentavano un credito;
- che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno in corso con un credito;
- che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (Art 74, comma 6, DPR 633/72);
- soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative;
- soggetti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative o delle attività marginali con decorrenza 2009;
- soggetti che hanno adottato il regime dei contribuenti minimi.

L'acconto può essere versato secondo tre metodi diversi:

- **metodo storico:** versamento dell'88% del debito IVA, al lordo dell'eventuale acconto versato, relativo all'ultimo periodo dell'anno precedente;
- **metodo previsionale:** versamento dell'88% di quanto si prevede di dover versare per l'ultimo periodo dell'anno in corso;
- **metodo alternativo:** versamento del 100% dell'imposta dovuta in base ad una liquidazione straordinaria alla

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

5/8



<p>data del 20.12;</p> <p>Il tributo deve essere versato con modello F24 solo con modalità telematiche con i codici tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali e può essere compensato con altre imposte e contributi a credito.</p> <p><u>Il tributo non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.</u></p> <p>Qualora il tributo non venga versato entro il termine previsto è possibile ricorrere al <i>ravvedimento operoso</i> secondo quanto previsto dall'art.13 c.1 D.Lgs. 472/1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il pagamento avviene entro 30 giorni dall'ordinaria scadenza (26.01) la sanzione ordinaria del 30% è ridotta ad 1/8 (3,75%); - se il pagamento avviene oltre i 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione la sanzione è ridotta ad 1/5 (6%).

GLI OMAGGI

In occasione delle festività natalizie si precisa il trattamento fiscale degli omaggi che può essere sintetizzato come nella seguente tabella:

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROPRIA DEL CEDENTE				
IMPRESE				
Destinatario Omaggio	IVA		IRPEF/IRES	IRAP
	Detrazione credito	IVA a Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	SI se costo unitario non superiore a € 25,82 (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA	Costituiscono spese di rappresentanza , pertanto sono deducibili: - nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,3% per ricavi fino a €10.000.000 - 0,5% per ricavi da €10.000.000 sino ad €50.000.000 e 1% per ricavi oltre €50.000.000); - per intero nell'esercizio se di valore unitario non superiore a € 50	- deducibile (se ex art. 5 D.Lgs. n.446/97 metodo di bilancio); - indeducibile (se ex art. 5bis D.Lgs. n.446/97 metodo di fiscale).
	NO se costo unitario superiore a € 25,82			
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili
LAVORATORI AUTONOMI				
CLIENTI	SI (*) se costo unitario non superiore a € 25,82 (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA (*)	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Indeducibili ex art. 8, D.Lgs. n. 446/97
	NO se costo unitario superiore a € 25,82	Esclusa da IVA		
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazione di lavoro)	
(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.				

RIPRODUZIONE VIETATA

6/8

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROPRIA DEL CEDENTE				
Destinatario Omaggio	IVA		IRPEF/IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	SI (*)	Imponibile IVA (*)	Costituiscono spese di rappresentanza , pertanto sono deducibili: - nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,3% per ricavi fino a €.10.000.000 - 0,5% per ricavi da €.10.000.000 sino ad €.50.000.000 e 1% per ricavi oltre €.50.000.000); - per intero nell'esercizio se di valore unitario non superiore a € 50	- deducibile (se ex art. 5 D.Lgs. n.446/97 metodo di bilancio); - indeducibile (se ex art. 5bis D.Lgs. n.446/97 metodo di fiscale).
DIPENDENTI			Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

Si ricorda inoltre:

- che gli **omaggi ai dipendenti** sono interamente deducibili, rientrando tra le spese per prestazioni di lavoro;
- che qualora il bene omaggiato sia composto da un insieme di beni costituenti un'unica confezione, si deve considerare il valore unitario nel suo complesso (esempio cesto natalizio) anziché quello dei singoli componenti;
- che al fine del calcolo del valore unitario del bene in omaggio sia inferiore o superiore a €.50,00 si deve tener conto che l'IVA è indetraibile per gli **omaggi non rientranti nell'attività propria dell'impresa** di valore unitario superiore a €. 25,82, pertanto la spesa sostenuta per l'acquisto di tali beni è integralmente deducibile soltanto ove l'imponibile IVA sia pari a:
 - a. € 48,08 se l'aliquota IVA è pari al 4%;
 - b. € 45,45 se l'aliquota IVA è pari al 10%;
 - c. € 41,67 se l'aliquota IVA è pari al 20%.
- che **ai fini della determinazione della base imponibile** della cessione dei beni rientranti nell'attività propria dell'impresa il valore da prendere a riferimento, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 88/2009, è **il prezzo d'acquisto dei beni** e non più il loro "valore normale"(a tal riguardo si rimanda alla nostra precedente circolare informativa del mese di Settembre 2009);
- che l'IVA sulla cessione degli omaggi di beni rientranti nella propria attività per cui non è stata esercitata la rivalsa, rappresenta per il cedente un costo non deducibile;
- che in ogni caso anche le spese di rappresentanza debbono avere il requisito della inerenza e della documentabilità.

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
 e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

7/8



COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si comunica che **dal 01 gennaio 2010** la circolare informativa sarà inviata solo a mezzo e-mail. A tal fine si prega di comunicare gli indirizzi e-mail attraverso il modulo sottostante da compilare e da far avere allo studio **entro il 31 dicembre 2009**.

DENOMINAZIONE CLIENTE _____

INDIRIZZI E-MAIL _____

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE _____

A disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

8/8